

# FOGLIO FEDERALE

---

Anno XXIII

Berna, 17 aprile 1940.

Volume I.

---

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: **fr. 2.-** l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e **fr. 10.-** per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

---

*Termine d'opposizione : 16 luglio 1940.*

---

## Decreto federale

concernente

**le misure da prendere in favore della cassa di crisi dell'industria svizzera dei ricami a cottimo sulla macchina a spoletta.**

(Del 9 aprile 1940.)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 34 *ter* della Costituzione federale,

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 1940,

*decreta :*

Art. 1.

<sup>1</sup> Se i proventi ordinari della cassa di crisi dell'industria svizzera dei ricami a cottimo sulla macchina a spoletta, negli anni 1940 e 1941, sono notevolmente inferiori alle uscite, la Confederazione potrà contribuire, con sussidi annuali adeguati, a sopperire al disavanzo.

<sup>2</sup> Questi sussidi saranno tuttavia assegnati alla condizione che i Cantoni interessati corrispondano essi pure, allo stesso scopo, dei sussidi annuali.

3 I sussidi della Confederazione e dei Cantoni non supereranno, complessivamente, l'ottanta per cento del disavanzo annuo della cassa di crisi. La quota di contributo della Confederazione sarà di cinque ottavi, quella dell'insieme dei Cantoni, di tre ottavi. Il sussidio di ciascun Cantone sarà proporzionato alla somma delle indennità pagate dalla cassa durante l'anno precedente ai ricamatori a cottimo stabiliti sul rispettivo territorio.

4 Il Consiglio federale può subordinare ad altre condizioni l'assegnazione del sussidio previsto nel primo capoverso.

#### Art. 2.

Nel caso in cui l'articolo 10 del decreto federale del 23 dicembre 1932 concernente l'aiuto all'industria svizzera di ricamo a cottimo sulla macchina a spoletta non avesse permesso di dichiarare obbligatori gli statuti ed i regolamenti della cassa di crisi dell'industria svizzera dei ricami a cottimo sulla macchina a spoletta anche per gli imprenditori che non ne fanno parte, il Consiglio federale potrà, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, dichiararli obbligatori per l'insieme dei ricamatori a cottimo sulla macchina a spoletta.

#### Art. 3.

Per l'assegnazione dei sussidi della Confederazione il Consiglio federale disporrà del credito necessario fino all'importo di duecento mila franchi.

#### Art. 4.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, e di fissarne l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 9 aprile 1940.

Il Presidente : **Zust.**  
Il Segretario : **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 9 aprile 1940.

Il Presidente : **H. Stähli.**  
Il Segretario : **G. Bovet.**

## **Il Consiglio federale decreta :**

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 9 aprile 1940.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione :*

**G. Bovet.**

Data della pubblicazione : *17 aprile 1940.*

Termine d'opposizione : *16 luglio 1940.*

---

## **Assemblea federale**

---

La sessione primaverile delle Camere federali (terza sessione della trentunesima legislatura) cominciata martedì 26 marzo si è chiusa giovedì, 11 aprile 1940.

---

**Decreto federale concernente le misure da prendere in favore della cassa di crisi  
dell'industria svizzera del ricami a cottimo sulla macchina a spoletta. (Del 9 aprile 1940.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1940
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	16
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.04.1940
Date	
Data	
Seite	293-295
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 606

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.